

giosità originata dal rinnovamento cattolico non fu unica bensì duplice: una elitaria, appunto, e un'altra popolare.

Con questa tesi, che è tutt'altro che condivisa dagli storici, si ha a che fare con uno dei tre aspetti caratteristici del rinnovamento cattolico successivo al Concilio di Trento. Questo rinnovamento, infatti, produsse, accanto ad una specifica religiosità, una specifica forma d'arte e architettura e uno specifico modello di santità. Per l'arte e l'architettura (cap. 10) sono presentate nozioni che condivido e che dovrebbero essere approfondite. Per la santità (cap. 8) apprezzo quanto esposto sulle tipologie dei Santi di quest'epoca, sull'agiografia, sul mutamento di sensibilità intercorso, a proposito della santità, tra Sei e Settecento; invece, ritengo limitate la presentazione dei criteri di canonizzazione, di nuovo ridotti a quelli di tipo sociologico e politico.

Al termine del libro, sono poste due questioni: perché il rinnovamento cattolico entrò in una crisi diventata evidente durante l'Illuminismo? E perché, invece, dopo gli anni rivoluzionari e napoleonici, molti aspetti di quel rinnovamento furono ripresi? Ronnie Po-chia Hsia offre elementi di risposta, in linea con l'augurio con cui egli ha presentato la sua opera: «se questa sintesi darà origine a dibattiti e ricerche, avrà superato lo scopo che si prefiggeva» (17). Seppur in uno spazio limitato, questa recensione ha voluto inserirsi in tale dibattito.

UMBERTO DELL'ORTO

DIRITTO CANONICO

LUIGI SABBARESE, *Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, LEV, Città del Vaticano 2006, pp. 166.

Il volume di Luigi Sabbarese si raccomanda già da sé per la duplice competenza dell'A., missionario scalabriniano da sempre attento per vocazione e passione al mondo dei migranti e decano della facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana. Questo volume costituisce un ottimo testo base che, in forma agile ed essenziale, cerca di enucleare le norme canoniche fondamentali per inquadrare canonicamente la situazione di coloro che come girovaghi, migranti, forestieri e naviganti non possono godere della cura pastorale ordinaria, in ragione della loro condizione di mobilità. Si tratta prima di tutto di individuare quali norme di entrambi i Codici, latino e orientale (CIC e CCEO), siano loro applicabili a motivo della condizione in cui essi si trovano e poi di individuare ed esaminare le norme ad essi specificamente destinate. Ecco quindi che l'A. in quattordici brevi capitoli offre una panoramica della legislazione ecclesiastica concernente questi fedeli, partendo dalle nozioni fondamentali riguardanti l'ambito di applicazione delle leggi ecclesiastiche (cap. 2), il concetto di persona nella Chiesa (cap. 3), le nozioni di luogo d'origine, domicilio e quasi domicilio (cap. 4), le norme concernenti l'iscrizione a una Chiesa *sui iuris* (cap. 5), per poi nella parte centrale del testo (capp. 6-11) con-

centrarsi sui diritti e doveri dei migranti tra cui fondamentale, anche se non formalizzato, quello di ricevere una cura pastorale specifica che sia in sintonia con la propria lingua e cultura e quello, altrettanto fondamentale e formalizzato, di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito (cf can. 214 del CIC e can. 17 del CCEO). In questa sezione l'A. si sofferma ampiamente sulle varie forme e modalità della cura pastorale dei migranti, tanto in ambito latino che orientale, evidenziando come in questo campo si tratti di combinare e modulare il tradizionale e ben sperimentato modello organizzativo di cura pastorale su base territoriale con modalità e forme basate su un criterio personale più duttile e particolarmente adeguato alla cura pastorale di persone che vivono in una condizione di mobilità. Così si viene a trattare della costituzione di Eparchie orientali in territori latini e di Ordinariati latini per fedeli orientali (cap. 9); di parrocchia, quasi parrocchia, missione con cura d'anime e cappellania (capp. 10-11), distinguendo adeguatamente le figure del parroco personale e territoriale, del rettore di chiesa, del cappellano e del missionario. In questa parte centrale del testo particolarmente interessante si rivela il cap. 8 in cui vengono prese in considerazione le varie forme nelle quali può trovare attuazione la sollecitudine dei chierici per la Chiesa universale e quindi anche le varie forme canoniche attraverso le quali un chierico può essere destinato alla cura pastorale di un gruppo di fedeli migranti trasferendosi o pas-

sando in una Diocesi o Eparchia diversa da quella di incardinazione o di iscrizione.

Nell'ultima parte del testo (capp. 12-14) si affrontano questioni oltremodo specifiche come la normativa che disciplina l'assistenza al matrimonio dei girovaghi e dei migranti (cap. 12), la determinazione del Tribunale ecclesiastico del girovago, in specie per quanto può riguardare le cause di nullità matrimoniale (cap. 13), l'esercizio della potestà esecutiva nei confronti dei forestieri come ad esempio del potere di concedere dispense (cap. 14). La disamina della legislazione ecclesiastica è introdotta e anticipata da un capitolo iniziale che ne illustra il senso. In questo capitolo introduttivo l'A. offre anche alcuni spunti generali di riflessione sulla pastorale dei migranti e sul ruolo del migrante all'interno delle singole Chiese locali. L'A. evidenzia come la presenza dei migranti aiuti la Chiesa locale a sperimentare e a verificare la propria apertura universale e a *costruire* la cattolicità (che è nota distintiva e come tale già data nel suo DNA) della Chiesa. I fedeli migranti costituiscono con la loro presenza il segno dell'immanenza reciproca tra Chiesa universale e particolare e attestano come nella Chiesa ogni battezzato, dovunque si trovi, debba potersi considerare sempre a casa propria. La presenza dei fedeli migranti nella Chiesa locale non deve essere allora vista come un problema, ma precipuamente come una ricchezza, come una opportunità di cui beneficiare per fare maturare sempre di più nella comunità cristiana il senso di tale imma-

nenza reciproca tra Chiesa universale e Chiesa particolare. Afferma l'A. riprendendo una felice intuizione di Eugenio Corecco: «È la *communio* che va salvaguardata e che deve ispirare la pastorale dei migranti, con il principio della immmanenza che è ad essa sotteso. Il problema centrale non è difendere una espressione culturale, ma costruire la cattolicità della Chiesa nelle Chiese particolari, e per questo è necessario suscitare una coscienza ecclesiale universale nelle comunità immigrate e autoctone, essendo la comunione una esigenza e una responsabilità reciproca. Ma la costruzione della cattolicità in quanto tale deve caratterizzare ogni Chiesa, anche a prescindere dal fenomeno migratorio; infatti «le migrazioni o la mobilità umana in genere sono solo il fenomeno che, ponendo problemi particolarmente emergenti di integrazione, danno l'occasione di ripensare la pastorale in quanto tale, in rapporto a qualsiasi situazione, anche laddove il problema delle minoranze etniche non dovesse porsi (Corecco)» (23).

Da questo punto di vista non è chi non veda come anche la formazione sacerdotale debba essere costantemente tesa a sviluppare una tale sollecitudine per la Chiesa universale nel senso che l'appartenenza di un sacerdote ad una Chiesa particolare non deve rinchiuderlo in una mentalità ristretta o peggio ancora campanilistica, ma aprirlo al servizio di altre Chiese nelle quali e dalle quali esiste l'unica Chiesa cattolica. Riteniamo che servire le altre Chiese non significhi solamente rendersi disponibili alla missione ad

extra come preti *fidei donum*, ma anche prendersi amorevolmente e attentamente cura di quei fedeli che provengono da altre Chiese e che per motivi di lavoro, di studio e in alcuni casi di sopravvivenza stessa, trovano rifugio e accoglienza fuori dalla propria patria.

Lo studio di Sabbarese si segnala per la chiarezza e per il fatto di rendere accessibile una materia tanto complessa e soprattutto per lo sforzo di tenere insieme in uno sguardo sinottico le norme del CIC e del CCEO (mostrandone anche la non immediata sovrapponibilità e concordanza). Ugualmente riteniamo estremamente positiva la particolare attenzione riservata alla condizione dei fedeli migranti provenienti dalle Chiese orientali, anche per quanto riguarda la necessità di salvaguardare e promuovere l'osservanza del loro rito. Sappiamo infatti come nella presente congiuntura storica l'afflusso di migranti provenienti dall'oriente cristiano risulti particolarmente significativo e questo richieda alle Chiese dell'occidente di attrezzarsi con preveggenza per una adeguata cura pastorale di tali fedeli che presentano a motivo del rito una nota di specificità ulteriore rispetto a quella di ogni altro migrante. Il volume è arricchito ed integrato da una appendice che raccoglie una serie di esemplari di documenti tratti dall'archivio della Fondazione *Migrantes* della CEI (decreti di nomina, di costituzione di parrocchie personali o cappellanie, convenzioni varie). Ci auguriamo che l'A. sia invogliato dalla positiva accoglienza di questo suo volume per continuare gli studi

in questo campo ed evidenziare il positivo apporto dato dai migranti all'edificazione e al rinnovamento delle Chiese locali, anche attraverso il loro progressivo inserimento nelle strutture e nei vari organismi di partecipazione e comunione.

RENATO CORONELLI

DIRITTO SACRAMENTALE

ATTILIO CARPIN, *Battezzati nell'unica vera Chiesa? Cipriano di Cartagine e la controversia battesimale*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2007, pp. 263.

Il recente libro del padre domenicano Attilio Carpin analizza con estrema profondità e copiosa documentazione (utilmente messa a disposizione del lettore nell'originale latino o greco e nella sua traduzione italiana) la controversia battesimale che travagliò la Chiesa nel III-IV secolo e che vide come protagonisti da un lato Cipriano di Cartagine e più in generale la Chiesa africana coagulata attorno alla figura del suo più insigne vescovo, dall'altro lato Papa Stefano, vescovo di Roma custode dell'unità della Chiesa. Una controversia che fu decisa in maniera autorevole e risolutiva dopo il martirio dei due contendenti, dal Concilio plenario di Arles del 314, ma che ebbe una ulteriore propaggine nella crisi donatista, dove la questione della validità del battesimo degli eretici ricevette una ulteriore chiarificazione teologica, rimasta tutt'oggi insuperata ad opera di sant'Agostino.

Sotto il profilo canonistico l'opera di Carpin che potrebbe essere presa in considerazione da molteplici punti di vista (patristico, teologico, ecclesiologico, storico) risulta particolarmente interessante perché fa emergere molto bene l'insorgere in occasione di questa controversia di quella distinzione, che ancora oggi risulta fondamentale nell'ambito del diritto canonico tra validità, li-